

[32445]

Anno 2025*Sezione concorsi***CONCORSI****Provincia autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO**

del 17 novembre 2025, n. 1755

Concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - posto di sostegno. Bando di concorso per la copertura di complessivi n. 210 posti

Continua >>>

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 1755

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**OGGETTO:**

Concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento - posto di sostegno. Bando di concorso per la copertura di complessivi 210 posti.

Il giorno **17 Novembre 2025** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE**ACHILLE SPINELLI**

Presenti:

ASSESSORE**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE**MAURIZIO FUGATTI**

Assiste:

IL DIRIGENTE**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce alla Provincia le funzioni esercitate dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia, ad essa espressamente conferendo il compito di istituire i ruoli e determinare la consistenza organica;

VISTO l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (Legge finanziaria 1997), ai sensi del quale risulta istituito il ruolo del personale insegnante della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 e ss.mm. "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTI il Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 e il Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 che stabiliscono caratteristiche e programmi dei bandi statali per il reclutamento del personale docente;

VISTI le più recenti procedure bandite a livello statale, di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2938 per la scuola primaria e al D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 per la scuola secondaria;

DATO ATTO che, nonostante i numeri concorsi banditi negli ultimi anni sul posto di sostegno in provincia di Trento, sia di natura straordinaria che ordinaria, permane attualmente un rilevante fabbisogno assunzionale su tale tipologia di posto, su tutti i gradi di scuola, generato da una molteplicità di fattori, quali: le cessazioni del personale docente di sostegno; i trasferimenti dello stesso personale su posto curricolare al termine del periodo di vincolo previsto dalle norme vigenti; l'aumento, nelle istituzioni scolastiche trentine, della percentuale degli studenti BES e certificati per disabilità ai sensi della legge 104/1992; la revisione dei criteri per il calcolo dell'organico di diritto degli insegnanti di sostegno di cui alla deliberazione 4 aprile 2025, n. 456;

DATO ATTO altresì che non è sufficiente, per far fronte a detto fabbisogno, il ricorso alle sole procedure di stabilizzazione per il personale precario (da ultimo si veda il "Concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso, con contratto a tempo indeterminato, ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria e ai posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Trento" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1724 del 7/11/2025) e che si rende necessario, in un'ottica di soddisfacimento dello stesso, autorizzare l'indizione di un concorso ordinario, quindi senza vincoli di partecipazione legati al servizio svolto;

ESAMINATO il bando di concorso allegato, in cui sono indicate le modalità di svolgimento della procedura selettiva, nonché della formazione ed utilizzo delle graduatorie e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il Regolamento concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.);

VISTO il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002/2005 del comparto scuola applicabile al personale docente sottoscritto il 29 novembre 2004 e in particolare l'articolo 22 come sostituito dall'art. 11 CCPL 15.10.2007 e modificato dall'art. 7 Accordo 4.6.2018;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 65;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale.

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

VISTO l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modifiche (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

VISTI gli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall'articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia Autonoma di Trento";

DATO ATTO che è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento – posto di sostegno, per complessivi 210 posti;
2. di approvare l'allegato testo del Bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, nonché i relativi allegati A (Tabella di valutazione titoli), B (Precedenze), C (Preferenze);
3. di disporre la pubblicazione del bando di concorso nell'albo telematico della Provincia autonoma di Trento, sul sito internet www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi del D.P.P. 22-102/Leg dd 12/10/2007 art. 11 comma 2, dando atto che dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso in oggetto;
4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso;

Adunanza chiusa ad ore 09:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 allegato bando ordinario sostegno 2026

002 allegato A (Tabella di valutazione titoli)

003 allegato B (Precedenze)

004 allegato C (Preferenze)

Il Vice Presidente
Achille Spinelli

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

BANDO

Concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento – posto di sostegno. Bando di concorso per la copertura di complessivi 210 posti.

Articolo 1**POSTI A CONCORSO E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. E' indetto un concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento.
2. Il concorso è indetto per le seguenti classi e per il seguente numero di posti:

CLASSE CONCORSO		POSTI
ADE0	Sostegno scuola primaria	110
ADMM	Sostegno scuola secondaria di I grado	50
ADSS	Sostegno scuola secondaria di II grado	50

3. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità di tre anni dalla loro approvazione e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato.
4. Nel caso di coesistenza di graduatorie di concorso straordinario con le graduatorie di cui alla presente procedura per il medesimo tipo posto, in sede di assunzione la chiamata avverrà "a pettine", ovvero in modo alternato tra le due graduatorie, partendo in ogni caso dalla graduatoria del concorso ordinario.
5. Gli assunti hanno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale docente della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 2**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
 - Servizio competente: Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola;
 - Legge provinciale 5/2006: legge 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO

1. Il Servizio competente provvede all'istruttoria delle domande di concorso, cura l'organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica le graduatorie e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di inizio dello svolgimento della prima prova di concorso, escluso l'eventuale test preselettivo.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Ufficio mobilità, concorsi e assunzioni personale docente della scuola a carattere statale che è incardinato nel Servizio competente (0461-491357).
4. Per rispondere ai quesiti dell'utenza relativi alla procedura, l'Amministrazione può attivare un chatbot (assistente virtuale) fondato sull'intelligenza artificiale generativa, raggiungibile dal sito Vivoscuola.

Articolo 4

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Alla procedura concorsuale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

Sostegno scuola Primaria (ADE0):

- A. diploma di laurea in scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o ciclo unico oppure diploma magistrale o diploma di liceo socio-psico-pedagogico o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002;
- B. diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola primaria oppure analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sostegno scuola Secondaria (ADMM – ADSS):

- A. abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado per il candidato che si iscrive a posto ADMM o della scuola secondaria di secondo grado per il candidato che si iscrive a posto ADSS
- B. in alternativa al titolo di cui alla lettera A, titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado per il candidato che si iscrive a posto ADMM o della scuola secondaria di secondo grado per il candidato che si iscrive a posto ADSS, ai sensi della normativa vigente;
- C. diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per lo specifico grado per cui ci si candida oppure analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Possono partecipare al concorso anche i candidati che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, risultano iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, per lo specifico grado per il quale concorrono. Ai fini dell'immissione in ruolo i candidati comprovano, nei termini e modi indicati dalla struttura provinciale competente, l'avvenuta acquisizione dei titoli richiesti. Fino a tale momento sono inclusi nelle rispettive graduatorie con riserva. Il mancato conseguimento del titolo nei termini richiesti (in ogni caso non oltre il mese di giugno 2026) comporta la cancellazione a titolo definitivo dalla graduatoria. I candidati iscritti con riserva non conseguono punteggio per ciò che concerne la sezione A "Titoli specifici di accesso" della tabella titoli (Allegato A al presente bando). Il conseguimento del titolo e lo scioglimento della riserva non consente in ogni caso l'attribuzione di punteggio ai fini della predetta sezione.

Articolo 5 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere, oltre i requisiti specifici di cui all'articolo 4, i seguenti requisiti generali:

a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 67);

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, ove previsto, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo i candidati, i quali possono farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Vengono sottoposti a visita medica gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli alunni loro affidati;

e) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001;

f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti che, alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione, ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;

h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;

i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Non possono essere assunti coloro che, nei cinque anni precedenti l'assunzione, siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione. I docenti possono comunque presentare domanda e concorrere alla procedura: le assunzioni dalle graduatorie del presente bando saranno disposte al maturare dei termini sopraindicati.

3. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;

c) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

4. I requisiti suddetti devono essere altresì posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda, nonché alla data di assunzione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti, nonché di quelli di cui all'articolo 4, e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dalle graduatorie dei richiedenti in difetto dei requisiti prescritti. Nelle more dell'accertamento, i richiedenti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

Articolo 6

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata: "CONCORSI – Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la

presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo per quella determinata classe di concorso.**

2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d'identità elettronica (CIE), seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2468 e dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti nell'Allegato A) nonché quanto previsto dal successivo comma 4.

4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:

- a) eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA) nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o necessità di tempi aggiuntivi. I candidati devono far pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata – all'Ufficio mobilità, concorsi e assunzioni del personale docente della scuola a carattere statale, via Gilli n. 3, Trento – la certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio e apposito certificato medico per quanto attiene l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno. La documentazione può essere inviata anche in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del Servizio competente (serv.perscuola@pec.provincia.tn.it). La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;
- b) l'eventuale richiesta, per i candidati portatori di una grave e documentata disgrafia e disortografia, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, attuativo della predetta normativa, di sostituire la prova scritta con un colloquio orale di analogo e significativo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui alla lettera a);

- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- d) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'Allegato B) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati;
- e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'Allegato C) al presente bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati;
- f) il Comune di residenza, l'esatto indirizzo, qualora diverso da quello di residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- g) il posto per il quale intende concorrere. **Deve essere compilata una singola domanda per ciascun posto per il quale s'intende concorrere;**
- h) l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria per il candidato che si iscrive al posto ADE0 oppure per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado per il candidato che si iscrive a posto ADMM o della scuola secondaria di secondo grado per il candidato che si iscrive a posto ADSS;
- i) per la scuola secondaria, in alternativa al titolo abilitante di cui alla precedente lettera, il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado per il candidato che si iscrive a posto ADMM o della scuola secondaria di secondo grado per il candidato che si iscrive a posto ADSS;
- j) il titolo di specializzazione sul sostegno posseduto ai fini dell'accesso, o altro titolo di ammissione, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del rilascio, del voto riportato nonché gli ulteriori titoli richiesti in relazione allo specifico posto per il quale si concorre, ai sensi di quanto previsto all'art. 4. Qualora i titoli necessari per l'accesso siano stati conseguiti all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo
oppure
l'iscrizione con riserva, con l'indicazione dell'istituzione presso la quale si sta svolgendo il percorso di specializzazione e la data di presunto conseguimento;
- k) i titoli culturali e di servizio valutabili, secondo l'Allegato A) di questo bando, maturati entro la data di presentazione della domanda;
- l) di aver provveduto al versamento della tassa concorsuale fissata in Euro 25,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i circuiti di pagamento "PagoPA. All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito pagoPA.provincia.tn.it per effettuare il pagamento. Le informazioni sulle modalità di pagamento sono consultabili nella pagina del portale dei servizi. L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento; la tassa non può, in nessun caso, essere rimborsata. La tassa va versata una sola volta, anche in caso d'iscrizione al concorso per più classi.

5. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal seguente bando;

6. Il Servizio competente verifica la validità delle domande e la relativa completezza di cui al comma 5;

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non è possibile richiedere e accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

9. Il candidato può, in ogni caso, richiedere l'accertamento d'ufficio dei seguenti titoli:

- a) servizio di insegnamento in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale dal 1° gennaio 1998;
- b) servizio di insegnamento in qualità di docente negli Istituti di formazione professionale della Provincia di Trento (Istituto di Formazione professionale Alberghiero Levico e Rovereto e Istituto di Formazione professionale Servizi alla Persona e del Legno "Pertini" - Trento) dal 1° gennaio 1998.

Articolo 7

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli.

2. Le prove d'esame vertono sui programmi di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 (scuola primaria) e del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (scuola secondaria). Le prove d'esame accertano inoltre la conoscenza degli elementi di specificità del sistema educativo provinciale e in particolare: la legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), il regolamento e le linee guida per il primo ciclo di istruzione (decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg.) e per il secondo ciclo d'istruzione (decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.), il Regolamento per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale (Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.), il Regolamento BES (Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.), il Regolamento per l'inclusione degli alunni stranieri (Decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.), il Sistema educativo trentino trilingue (Deliberazione di Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2055 e provvedimenti e atti successivi), il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale docente della provincia di Trento con particolare riferimento agli istituti regolanti il rapporto di lavoro e al codice di comportamento.

Articolo 8 PROVA SCRITTA

1. La prova scritta, computer based, è composta da cinquanta quesiti ripartiti nel modo seguente:
 - a) quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato con riferimento al programma d'esame;
 - b) cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - c) cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
2. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 1. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. La prova scritta per la scuola secondaria è unica per ADMM (Sostegno nella scuola secondaria di primo grado) e ADSS (Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado).
3. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di **100 punti**: a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data. La prova è superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
4. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, e secondo l'ordine del punteggio conseguito, un numero massimo di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascun grado di scuola, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.
5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La Commissione elabora una traccia per ciascuna sessione della prova scritta.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. Gli esiti delle prove saranno resi noti all'Albo della Provincia autonoma di Trento e sul portale Vivoscuola alla relativa pagina web del concorso, tramite codice identificativo personale che verrà fornito ai candidati.

Articolo 9 PROVA ORALE

1. La prova orale ha una durata massima complessiva di 40 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
 - a. per un massimo di 20 minuti, in una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
 - b. per un massimo di 20 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della Commissione, per l'approfondimento delle tematiche emerse nella lezione e anche per l'accertamento delle competenze linguistiche possedute nella lingua Inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
2. La prova orale valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
3. La Commissione assegna alla prova un punteggio massimo complessivo di **100 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
4. Le tracce delle prove d'esame sono predisposte dalle commissioni. Le commissioni le predispongono in numero pari a quello dei candidati ammessi alla prova aumentato di tre. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione della prova, la commissione si avvale di apposita griglia di valutazione.
5. La prova si svolge in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, le commissioni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato. Gli esiti delle prove saranno resi noti all'Albo della Provincia autonoma di Trento e sul portale Vivoscuola alla relativa pagina web del concorso, tramite codice identificativo personale.

Articolo 10 COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici, una per la scuola primaria (ADE0) e una per la scuola secondaria (ADMM e ADSS), sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e ss.mm. e sono composte da:

- un dirigente scolastico, con funzioni di Presidente;
- due insegnanti di ruolo della scuola primaria e secondaria con almeno 5 anni di esperienza sul posto messo a concorso, in possesso del pertinente titolo di specializzazione sul sostegno. La commissione della scuola secondaria è composta da un membro titolare su posto ADMM nella scuola secondaria di primo grado e da un membro titolare su ADSS nella scuola secondaria di secondo grado.

2. Ai fini dell'accertamento della competenza nella lingua inglese si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua; essi svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche.

Articolo 11

DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

1. L'avviso relativo al calendario delle prove d'esame, con la sede e la sua esatta ubicazione, è comunicato tramite pubblicazione nell'albo telematico della Provincia autonoma di Trento e sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it almeno venti giorni prima della data di inizio della prova d'esame.

2. I candidati si devono presentare muniti di documento di riconoscimento valido e nel rispetto delle eventuali ulteriori indicazioni gestionali che saranno indicate nell'avviso di convocazione dalla struttura competente.

3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. Non sono a tale fine giustificati eventuali ritardi anche imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

5. Gli avvisi previsti da questo articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non viene inviata alcun tipo di comunicazione personale.

Articolo 12

TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. I titoli valutabili devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di presentazione della domanda di ammissione. Non viene consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, salvo quanto previsto all'art. 4 in relazione al titolo d'accesso.

2. Le Commissioni esaminatrici procedono alla valutazione dei titoli di coloro che abbiano superato tutte le prove previste.

3. Per la valutazione dei titoli di servizio le Commissioni si avvalgono anche del supporto del servizio competente.

4. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it/concorsi.

5. Tutti i titoli di servizio e cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere dichiarati nel modello di domanda. La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.

6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7; in questo caso occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Quando l'autocertificazione sia incompleta, o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati. I candidati sono invitati a limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili. I titoli conseguiti all'estero sono valutabili solo se debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana.

7. Su richiesta del candidato i titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia Autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.

8. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

9. Ai titoli, indicati nell'Allegato A, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore **a 50 punti**. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli.

Articolo 13

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le commissioni esaminatrici provvedono alla compilazione delle graduatorie ad esito dei singoli concorsi, distinte per tipo posto; il punteggio finale della graduatoria è dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva la graduatoria della procedura concorsuale. Gli aspiranti docenti saranno graduati con il punteggio complessivo con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'Allegato C.

3. In sede di effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato si terrà conto delle categorie di aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente e dal bando di concorso, e come risultanti dalle domande di partecipazione al concorso stesso.

4. L'avviso della pubblicazione delle graduatorie previste dal comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; le graduatorie sono pubblicate sul portale Vivoscuola (www.vivoscuola.it) e nell'albo telematico della Provincia autonoma di Trento. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 14

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Il candidato inserito nella graduatoria definitiva del concorso oggetto del presente bando che risulti in regola con la prescritta documentazione e la cui posizione non sia subordinata a scioglimento della riserva, ha titolo a essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, sulla base del contingente dei posti destinabili ad assunzioni annualmente definito.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dagli articoli 97 e 98 della legge provinciale 5/2006.
3. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di formazione e di prova e sono soggetti altresì ai vincoli di permanenza territoriale previsti dalla legislazione provinciale vigente, in particolare il personale assunto garantisce la permanenza nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento per almeno tre anni scolastici ai sensi dell'art. 89, c. 3bis della L.p. 5/2006.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e alla relativa copertura finanziaria.
5. I calendari relativi alle convocazioni per le immissioni in ruolo così come gli elenchi nominativi degli aventi diritto sono pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.it almeno tre giorni prima della data stabilita senza nessuna ulteriore comunicazione ai candidati. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Le modalità e i criteri per l'assegnazione della sede di titolarità fanno riferimento alla disciplina in vigore al momento dell'approvazione del presente bando.

Articolo 15

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DELLA SCOLA LADINA DE FASCIA E PER LE ISTITUZIONI CON STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI MOCHENI E A LUSERNA

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente della scuola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 97 della legge provinciale 5/2006.
2. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica situata in comune mocheno o cimbro sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 della legge provinciale 5/2006.
3. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi 1 e 2, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio nella scuola individuata nell'atto di nomina secondo quanto previsto dagli articoli 97 comma 5 e 98 comma 1 bis della legge provinciale 5/2006.

Articolo 16

DEPENNAMENTI

1. Il candidato assunto in ruolo dalle graduatorie di cui al presente bando decade da ogni graduatoria della Provincia autonoma di Trento finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale docente, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.
2. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa graduatoria.

Articolo 17

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO, AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. All'atto dell'assunzione e comunque prima della scadenza del periodo di formazione e di prova o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre.
3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di formazione e di prova del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
4. La Provincia autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 18

RICORSI

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola
INFORMATIVA

EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Con riferimento alla procedura concorsuale, si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel. 0461.494671, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale degli interessati, è consultabile presso la specifica struttura alla quale è assegnato il dipendente. L'elenco di tali amministratori di sistema, nominati da Trentino Digitale S.p. A. in qualità di Responsabile del trattamento, è consultabile presso la *intranet* provinciale.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo) e presso questa Amministrazione.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e), del Regolamento), e in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale ed eventualmente per l'instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti della L.P. 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare come individuato dalla Legge 104/1992 e ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento

- Polo archivistico dell'Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali)

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.p. 5/2006 e d.lgs. 33/2013.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto" al punto 4.1, è di 10 anni., salvo per bandi, provvedimenti di approvazione delle graduatorie, provvedimenti di esclusione, atti delle commissioni per i quali è illimitato.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO A)**TITOLI VALUTABILI****(punteggio massimo attribuibile 50)**

	Tipologia	Punteggio
A	TITOLI SPECIFICI DI ACCESSO (massimo 20 punti)	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne e alunni con disabilità per la scuola primaria e secondaria	
A.1.1	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 10 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il diploma di specializzazione è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59 per il punteggio da 60 a 65 per il punteggio da 66 a 70 per il punteggio da 71 a 75 per il punteggio da 76 a 80 per il punteggio da 81 a 85 per il punteggio da 86 a 90 per il punteggio da 91 a 95 per il punteggio da 96 a 100</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:</p>	<p>Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 9 Punti 10</p> <p>Punti 1,00</p>
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione l'accesso ai quali avviene tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita	

	all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:	Punti 10
B	Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo 10 punti)	
B.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria o per la scuola secondaria. <i>Si valuta al massimo un titolo, in relazione al grado per il quale concorre il candidato.</i>	Punti 4
B.2	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005: <i>Si valuta al massimo un titolo per tipologia.</i>	Punti 3
B.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo: <i>Si valuta al massimo un titolo per tipologia.</i>	Punti 2
B.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: <i>Si valuta al massimo un titolo per tipologia.</i>	Punti 2
B.5	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale:	Punti 2
B.6	Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.5;	Punti 1
B.7	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale non altrimenti valutato:	Punti 1,50

	<i>Si valuta un solo titolo.</i>	
B.8	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne e alunni con disabilità, ulteriore rispetto al titolo di specializzazione che costituisce titolo di accesso, per ciascun titolo:	Punti 3
B.9	Titolo per l'insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Metodo Montessori ai sensi dell'articolo 93 ter della legge provinciale n. 5 del 2006:	Punti 2
B.10	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:	Punti 3
B.11	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 e al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: <i>Si valuta un solo titolo.</i>	Punti 2
B.12	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera (INGLESE E/O TEDESCO) conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto: a) B2 b) C1 c) C2 All'attestato di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano è attribuito il punteggio corrispondente al livello di certificazione linguistica: B2 rispettivamente per il livello B C1 rispettivamente per il livello A. Si valuta al massimo una volta per ogni lingua straniera e comunque non per più di due lingue straniere. (INGLESE E/O TEDESCO)	a) punti 0,5 b) punti 1 c) punti 1,5
B.13	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici:	Punti 1

B.14	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92:	Punti 2
B.15	<p>CERTIFICAZIONI INFORMATICHE <i>Il candidato dovrà dichiarare se per il certificato è prevista una data di scadenza. Si valuta solo il titolo di grado più avanzato per tipologia e sino ad un massimo di punti 2.</i></p> <p>ECDL</p> <p>ECDL base (core start) o certificazioni equivalenti ECDL full standard (core full)/advanced o certificazioni equivalenti</p> <p>TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)</p> <p>Livello base (almeno 100 ore) Livello intermedio Livello avanzato (almeno 200 ore)</p> <p>LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)</p> <p>Livello base (minimo 100 ore) Livello intermedio (minimo 150 ore) Livello avanzato (minimo 200 ore)</p>	<p>Punti 0,25 Punti 0,50</p> <p>Punti 0,25 Punti 0,50 Punti 0,75</p> <p>Punti 0,25 Punti 0,50 Punti 0,75</p>
C	TITOLI DI SERVIZIO (massimo 40 punti)	
C.1	<p>Servizio specifico</p> <p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto di sostegno per cui si concorre con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina (titolo di specializzazione), nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali. L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.</p> <p>per ogni anno per ogni mese (30 giorni)</p>	<p>Punti 6 Punti 1</p>
C.2	<p>Servizio prestato con continuità</p> <p>Servizio di insegnamento effettivamente prestato, con il possesso</p>	

	<p>del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina, per almeno 3 anni scolastici interi e continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento sono attribuiti ulteriori:</p> <p>Il punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte.</p>	Punti 3
--	--	---------

NOTE VALUTAZIONE ULTERIORI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

1. Certificazione CLIL presso IPRASE: il punteggio per i corsi indetti dopo l'anno scolastico 2017/2018 è attribuito agli aspiranti solo se i medesimi sono provvisti anche di certificazione linguistica.

NOTE VALUTAZIONE SERVIZIO INSEGNAMENTO E SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA'

1. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (voci C1 e C2).
2. Il servizio utile all'accesso alla presente procedura non è valutabile ai sensi della lettera C.1
3. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
4. Il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina MAE è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 il servizio prestato nelle scuole elementari e/o negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparabile al corrispondente servizio prestato in Italia.
6. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale.
7. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
9. La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non può superare i 6 (sei) punti.
10. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è valutabile.
11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il servizio di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL è valutato come servizio ai fini delle lettere C.1 e C.2

ALLEGATO B**CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA FINALE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.****A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.****A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 302/90 e precisamente:**

- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione necessaria:

attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/1999 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/1999 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità in corso di validità) e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/1999 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 18 della legge 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge 407/98 che risultino iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati;
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, anche se non in stato di disoccupazione;
- familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione;
- testimoni di giustizia;
- orfani per crimini domestici;

Documentazione richiesta:

I titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) Hanno diritto alla riserva del 30% dei posti i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 678, comma 9 e dell'art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm. (codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

I titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

C) Hanno diritto alla riserva del 15% gli operatori volontari del servizio civile universale, che hanno completato senza demerito tale servizio ai sensi dell'art. 18,

comma 4, del D.Lgs. 6.3.2017, n. 40, come modificato dall'art. 1, comma 9 bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44 convertito in legge 21.6.2023, n. 74.

I titoli di cui al punto C) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ALLEGATO C)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO, elencati in ordine di priorità (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, art.25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 37, comma 4 e art. 49, comma 5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7):

- 1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE E AL VALOR CIVILE, QUALORA CESSATI DAL SERVIZIO;
- 2) I MUTILATI E GLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO;
- 3) GLI ORFANI DEI CADUTI E I FIGLI DEI MUTILATI, DEGLI INVALIDI E DEGLI INABILI PERMANENTI AL LAVORO PER RAGIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, IVI INCLUSI I FIGLI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DECEDUTI IN SEGUITO ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 CONTRATTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ;
- 4) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE) PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE;
- 5) MAGGIOR NUMERO DI FIGLI A CARICO (INDICARE IL N. DEI FIGLI A CARICO);
- 6) GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI CHE NON RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DI CUI AL PUNTO 2);
- 7) MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA;
- 8) GLI ATLETI CHE HANNO INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO CON I GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO;
- 9) AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, L'ULTERIORE PERIODO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER IL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;
- 10) AVERE COMPLETATO, CON ESITO POSITIVO, IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, PUR NON FACENDO PARTE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;
- 11) AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, LO STAGE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98;
- 12) ESSERE TITOLARE O AVERE SVOLTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A., (SOCIETÀ PUBBLICA NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;

- 13) APPARTENENZA AL GENERE MENO RAPPRESENTATO NELL'AMMINISTRAZIONE CHE BANDISCE LA PROCEDURA IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA PER LA QUALE IL CANDIDATO CONCORRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R. N. 487/94;
- 14) DALL'ESSERE GENITORE O TUTORE LEGALE DI PERSONA, FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, ACCERTATA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;
- 15) DALL' AVER PRESTATO SERVIZIO IN PROVINCIA (ANCHE PER MENO DI UN ANNO) O IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE (INDICARE L'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA QUALE È STATO PRESTATO IL SERVIZIO);
- 16) MINORE ETÀ ANAGRAFICA;
- 17) DAL MAGGIOR PUNTEGGIO O VALUTAZIONE CONSEGUITI PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 6) e 14) per i quali è richiesto certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria attestante causa e grado di invalidità, dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.